



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'O.M. n. 2155 del 4/04/2012 con la quale sono stati indetti esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale sessione 2012.

Constatata la presenza di un refuso di stampa nell'articolo 7, comma 3, secondo capoverso, della sopracitata Ordinanza Ministeriale n. 28 del 4 aprile 2012, tale da rendere necessaria la modifica a tale articolo;

Decreta:

Articolo unico

Adempimenti dei collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi verificata la regolarità delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro la data del **13 Giugno 2012**, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o a mezzo fax (n. 06/58493945) **oppure** tramite posta elettronica elisabetta.varano@istruzione.it e al Consiglio Nazionale, il numero dei candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e viene effettuata.

2. Ciascun collegio provvederà, entro la data del **29 giugno 2012**, all'invio a mezzo postale, (MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio V- Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) degli elenchi, distinti per specializzazione, con l'indicazione dei nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, in stretto ordine alfabetico e numerico, **specificando quelle di nuovo e precedente ordinamento** nei casi di cui al successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione nelle commissioni. I Collegi provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente articolo 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal **Presidente del collegio**, questi **deve apporre la seguente attestazione:**

"Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della

libera professione (decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati, in numero di, di cui all'elenco nominativo che precede;

- l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa vigente in materia, o, comunque l'assolvimento (salva indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione) delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
- di aver verificato la regolarità delle relative domande ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno accertamento di competenza;
- di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha dato esito confermativo della loro piena veridicità".

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del **12 ottobre 2012**, i collegi provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente articolo 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati assegnati a più commissioni, con sede nello stesso istituto o in istituti diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla singola commissione.

6. Successivamente, il collegio avrà cura di far pervenire, entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame, soltanto alla commissione esaminatrice, la comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

Il presente decreto, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo -

Prot. n. 2468
Roma, 23 APR. 2012

81